

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 17	SEDUTA DEL 31/03/2015
OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Lucca ai sensi dell'art. 1 comma 611 e ss. della l. n. 190 del 23.12.2014 ed Indirizzi operativi a Lucca Holding S.p.a. – Approvazione.	

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **21.01** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio on-line.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	<i>Tambellini Alessandro - Sindaco</i>	X		18	Lenzi Roberto		X
2	Allegretti Marcello	X		19	Leone Luca		X
3	Amanti Francesco		X	20	Leone Maria Teresa	X	
4	Angelini Piero		X	21	Lucchesi Virginia	X	
5	Azzarà Antonino	X		22	Macera Mauro	X	
6	Battistini Francesco	X		23	Martinelli Marco	X	
7	Bonturi Renato	X		24	Mercanti Valentina	X	
8	Buchignani Nicola		X	25	Monticelli Angelo	X	
9	Buchignani Ruggero	X		26	Moriconi Paolo	X	
10	Cantini Claudio	X		27	Mura Giorgio		X
11	Curione Diana	X		28	Pagliari Lucio		X
12	Fava Lido		X	29	Petrone Antonio		X
13	Fazzi Pietro	X		30	Piantini Beatrice	X	
14	<i>Garzella Matteo</i>	X		31	Picchi Enrica	X	
15	Ghilardi Giovanni	X		32	Pini Andrea	X	
16	Giorgi Laura Maria Chiara		X	33	Reggiannini Carla		X
17	Giovannelli Andrea	X					

Presenti all'apertura della seduta n. 22 consiglieri


Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Matteo Garzella

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Graziano Angeli

Sono presenti gli Assessori: Cechetti Enrico, Lemucchi Giovanni, Mammini Serena, Marchini Celestino, Pierotti Francesca, Sichi Antonio e Vietina Ilaria Maria.

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Buchignani Ruggero, Macera Mauro e Moriconi Paolo

Hanno partecipato alla seduta, entrati dopo l'appello, i sigg.ri consiglieri: Amanti Francesco, Buchignani Nicola, Fava Lido, Leone Luca e Pagliaro Lucio.



Il Consiglio Comunale

presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore 1 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale, U.O. 1.1 - "Bilanci e Contabilità", così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale,

premesse che:

l'art. 3 commi 27, 28 e 29 della L. 244/2007 e ss.mm.ii. testualmente recita:


"27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni";

il comma 569 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, successivamente modificato ex art. 2, comma 1, lettera b) del D.L. n. 16 del 06.03.2014, ha stabilito che entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 dell'art. 3 della L. 244/2007; decorso tale termine la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 *ter*, comma 2, del Codice Civile;

il comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 23.12.2014 prevede che *"fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i., al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni*



societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”;


il comma 612 dell’art. 1 sopra citato dispone che “[...] i sindaci [...], in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

a giudizio della Corte Costituzionale (sentenza 01 Agosto 2008 n.326) deve ritenersi infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del D.l. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani) fondato sulla essenziale distinzione tra:

- attività amministrativa in forma privatistica;
- attività d’impresa di enti pubblici

in quanto, secondo i Giudici del palazzo della Consulta, l’una e l’altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse: nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o *strumentale*, posta in essere da società di capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione; nel secondo caso, vi è una erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), da svolgere in regime di concorrenza;

l’art. 13 del D.l. 4 Luglio 2006, n.223 (c.d. decreto Bersani), rubricato “Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza”, dispone tra l’altro che le c.d. società strumentali “non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale”, ma non assoggetta a tale divieto le società holding, le quali per loro natura sono dedicate all’assunzione e gestione delle partecipazioni e restano sottoposte agli obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria (cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, “Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance”, 08.04.2011);



l'art. 1, commi 611 e ss., della legge 190/2014 prevede espressamente che il processo di razionalizzazione sia rivolto alle società e alle partecipazioni direttamente e indirettamente possedute dall'Ente Locale;

il "*Programma di razionalizzazione delle partecipate locali*" pubblicato in data 07 Agosto 2014 dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa propone ai comuni una strategia di riordino del sistema di partecipate locali che assuma, tra l'altro, il vincolo di "*limitare le partecipazioni indirette (partecipate di partecipate)*";

l'art. 42 comma 2 lettera e) del Testo Unico Enti Locali prevede che il Consiglio Comunale disponga in merito all'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione, al pari di quanto previsto all'art. 30 comma 2 punto e) dello Statuto comunale;

al fine adempiere alle disposizioni di cui all'art. 1 c. 612 e ss. della L. 190/2014, il Comune di Lucca deve avviare un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei criteri sopra richiamati ed in particolare:


1. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
2. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
4. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
6. divieto per le società "strumentali" di partecipare ad altre società;

alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, le società che svolgono attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune sono tutte quelle, cosiddette strumentali, che in forma privatistica erogano beni e servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'Ente di riferimento il quale, anche in tal modo indiretto, provvede comunque al perseguimento dei suoi fini istituzionali;

viceversa nell'ambito delle società che svolgono attività di impresa, per la produzione di servizi di interesse generale, sono comprese tutte le società di gestione dei servizi pubblici locali;

le società che svolgono attività di impresa possono regolarmente partecipare a gare di Ambito per aggiudicarsi la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a condizione che esse non beneficino già di affidamenti diretti di servizi strumentali potenzialmente idonei a procurare un "reddito garantito" che le avvantaggerebbe rispetto agli altri concorrenti;

con deliberazione Consiglio Comunale n. 40/2008, adottata prima della modifica all'art. 3 c. 27 della L. 244/2007 disposta dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 71 della L. 69/2009, il



Consiglio Comunale ha autorizzato, tra l'altro, il mantenimento della partecipazione detenuta in Lucca Holding S.p.A. e nelle società partecipate dalla stessa in quanto in possesso dei presupposti per il legittimo mantenimento previsti dalla normativa in oggetto;

con la deliberazione n. 94/2010 il Consiglio Comunale, in ottemperanza all'art. 3 c. 28 della L. 244/2007, analizzava solamente le proprie partecipazioni dirette, autorizzando il mantenimento delle partecipazioni detenute in Lucca Holding S.p.a., Erp Lucca S.r.l. e Lucense S.p.a. e deliberando la cessione delle quote azionarie nell'Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A., demandando al Segretario Generale l'adozione degli atti necessari per addivenire alla cessione, mediante procedura ad evidenza pubblica;

la relativa procedura di gara, indetta con provvedimento del Segretario Generale n. 5 del 03.01.2012, ha avuto esito negativo, come risulta dalla determina n. 640 del 23.04.2012, a causa della mancata presentazione di offerte;

Lucca Holding S.p.A. detiene partecipazioni dirette in quindici società, ma solo su dieci di esse esercita, in quanto socio di maggioranza assoluta, il controllo di voto ex art. 2359 c.c. oltre che l'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.; quest'ultima viene pure esercitata nei confronti di tre società del Gruppo controllate mediante partecipazione indiretta, tramite le sub-holding Gesam S.p.A. e Sistema Ambiente S.p.A.;


le società detenute direttamente dal Comune di Lucca o tramite la Capogruppo Lucca Holding possono essere rappresentate graficamente attraverso l'**allegato 1** ed hanno forma, dimensioni, risultati economici ed oggetti sociali diversi tra loro (**allegato 2**);

il Comune di Lucca e Lucca Holding S.p.A. hanno già dato avvio, negli scorsi anni, ad un importante processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute mediante Lucca Holding S.p.A., ottenendo i significativi risultati che si trovano indicati nelle Relazioni sulla Gestione dei Bilanci di Lucca Holding S.p.A. per gli esercizi 2012 e 2013 (**allegato 3**);

il Comune di Lucca e Lucca Holding S.p.A., continuando il percorso già avviato, hanno svolto, nel corso del 2014, un lavoro di ricognizione sulle attività svolte dalle società del gruppo, anche sulla base delle indicazioni ricavabili dal parere della Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 874/2010/PAR, in base al quale l'obbligo di ricognizione di cui all'art. 3 comma 27 della L. n. 244/2007 non è da effettuarsi esclusivamente sulle partecipate possedute direttamente dall'Ente Locale ma deve anche estendersi su quelle detenute indirettamente;

da una prima analisi interna sono state rilevate criticità inerenti l'affidamento alla partecipata Metro S.r.l. del servizio denominato "LuccaPort", servizio di gestione della piattaforma logistica CEDM ("Centro Ecologico di Distribuzione Merci") per il trasporto di merci nel centro storico, affidato alla società con determina dirigenziale n. 418 del 28.03.2011, così come modificata con determina dirigenziale n. 2308 del 21.12.2012;

allo scopo di superare tale elemento di criticità, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2014 è stato deliberato "*di autorizzare la concessione dei beni immobili, mobili e immateriali costituenti la piattaforma logistica CEDM Centro Ecologico di Distribuzione Merci, oggi LuccaPort, necessari all'esercizio della modalità di trasporto merci all'interno del centro storico e delle aree periurbane della città di Lucca, ad un gestore privato,]..[creando altresì i presupposti per un ulteriore progressivo sviluppo e di autorizzare la selezione del soggetto gestore dei beni immobili, mobili e immateriali costituenti la piattaforma logistica CEDM – Centro Ecologico Distribuzione delle Merci, oggi LuccaPort, attraverso una procedura di gara ad evidenza pubblica*";



conseguentemente, con determinazione n. 2250 del 9.12.2014 sono stati approvati il Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato e i relativi allegati, nonché lo schema di contratto di concessione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione della piattaforma logistica LuccaPort, con scadenza di presentazione delle offerte: 30 marzo 2015;

allo scopo di verificare la conformità alla disciplina normativa vigente delle attività svolte dalle altre società del gruppo, vista la complessità della tematica in oggetto, Lucca Holding S.p.A. ha svolto, con l'ausilio della consulenza specialistica di Ernst & Young (società di livello internazionale che svolge servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, fiscalità, e *advisory*), un lavoro di ricognizione sulle attività svolte dalle società direttamente partecipate dalla stessa ed ha richiesto alle *sub-holding* di continuare la ricognizione sulle proprie partecipate;

Lucca Holding S.p.A. ha consegnato al Comune di Lucca detto studio, attraverso la determinazione n. 8/2014, avente per oggetto: *“Ricognizione delle attività svolte dalle società partecipate da Lucca Holding S.p.A. e ipotesi di riordino del gruppo anche in base agli esiti degli studi specialistici svolti da Ernest & Young e SEPI (Società Entrate Pisa). Richiesta di indirizzi al Comune di Lucca.”* (allegato 4);

dal contenuto della determinazione sopra-ricchiamata emerge che per alcune società del Gruppo Holding non sussistono rilievi sulla conformità delle attività svolte rispetto al quadro normativo, mentre per altre esistono vari tipi di criticità;

dietro invito di Lucca Holding S.p.A., Sistema Ambiente S.p.A. ha condotto un procedimento interno di ricognizione circa la conformità (al quadro normativo vigente) della propria partecipata Valfreddana Recuperi S.r.l. ed ha trasmesso alla capogruppo i relativi risultati, i quali sono stati inviati al Comune da Lucca Holding tramite le determinazioni n. 17 e 21 del 2014; dopo questi atti il Consiglio Comunale si è espresso con la deliberazione 34/2014 per impartire a Lucca Holding S.p.A l'indirizzo di *“autorizzare Sistema Ambiente S.p.A., previa opportuna attività di stima del valore della partecipazione finanziaria in Valfreddana Recuperi S.r.l., ad espletare una procedura di evidenza pubblica per l'alienazione della intera quota in essa posseduta, in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 L. n. 244/08 nei termini di cui al comma 569, art. 1, L. n. 147/13, utilizzando le condizioni favorevoli introdotte, per favorire l'attuazione di operazioni del genere, dall'art. 568 bis della L. n. 147/13”*;

conseguentemente nel mese di dicembre 2014 Sistema Ambiente S.p.A. ha tempestivamente esperito un tentativo pubblico di cessione al migliore offerente dell'intera quota di partecipazione di cui è titolare, ma non ha ricevuto alcuna manifestazione di interesse, tanto da dover prossimamente esperire un nuovo tentativo, ancora mediante procedura di evidenza pubblica, affinché entro il limite temporale del 31.12.2015 la partecipazione risulti comunque ceduta secondo meccanismi concorrenziali, prima di dover chiedere - in caso di esito infruttuoso - alla stessa Valfreddana Recuperi S.r.l. di liquidare in denaro l'intera quota posseduta da Sistema Ambiente S.p.A., ai sensi e per gli effetti da ultimo rimedio del comma 569 art. 1 L. n. 147/13;

dietro invito di Lucca Holding S.p.A., anche Gesam S.p.A. ha condotto un procedimento interno di ricognizione circa la conformità al quadro normativo delle proprie partecipate Gesam Gas & Luce S.p.A., Gesam Energia S.p.A. e Polo Energy S.p.A. ed ha trasmesso alla capogruppo i relativi risultati, i quali sono stati presentati al Comune da Lucca Holding tramite le determinazioni nn. 33, 40 e 44 del 2014 aventi ad oggetto:

1. Determina 33: *“Verifica di conformità delle attività svolte da Gesam S.p.A. e dalle società da essa controllate, rispetto al quadro normativo vigente in materia di società di capitali in controllo pubblico comunale”* (allegato 5);



2. Determina 40: “Ancora sulla *verifica di conformità delle attività svolte da Gesam S.p.A. e dalle società da essa controllate, rispetto al quadro normativo vigente in materia di società di capitali in controllo pubblico comunale*” (**allegato 6**);
3. Determina 44: “*Terza determinazione sulla verifica di conformità delle attività svolte da Gesam S.p.A. e dalle società da essa controllate, rispetto al quadro normativo vigente in materia di società di capitali in controllo pubblico comunale*” (**allegato 7**);

con deliberazione del Consiglio Comunale 49/2014 il Comune di Lucca ha valutato favorevolmente l'attività di analisi ricognitiva e la conseguente ipotesi di riordino svolta da Lucca Holding S.p.A. con la consulenza specialistica di Ernst&Young, approvando tra l'altro un Ordine del Giorno che impegna Sindaco e la Giunta ad adoperarsi per sottoporre al Consiglio Comunale opportune proposte di deliberazione, per risolvere le criticità ancora esistenti all'interno del Gruppo Lucca Holding S.p.A.;

con deliberazione del Consiglio Comunale 67/2014 il Comune di Lucca ha deliberato “*di dare indirizzo a Lucca Holding S.p.A. di attuare, con le forme che saranno da essa stessa giudicate più idonee, un procedimento di definitivo accorpamento delle controllate Lucca Fiere & Congressi S.p.A. e Lucca Comics & Games S.r.l., al fine di ottenere un'unica società strumentale con caratteristiche tali da poter svolgere i servizi di interesse generale che il Comune di Lucca direttamente le affiderà, con modalità “in house providing”, mediante appositi disciplinari*”;


con deliberazione del Consiglio Comunale 68/2014 il Comune di Lucca ha deliberato “*di esprimere indirizzo favorevole alla cessione a terzi della quota del 38% di capitale che Gesam S.p.A. ancora detiene in La Misericordia S.r.l. atualizzando tale indicazione in sede di Assemblea Gesam appositamente convocata sull'argomento, tramite la partecipazione e il voto dell'Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A.*”;

conseguentemente nel mese di novembre 2014 Gesam S.p.A. ha tempestivamente esperito una gara ad evidenza pubblica per la cessione della quota di partecipazione detenuta in La Misericordia S.r.l.; tale gara è stata aggiudicata all'unico soggetto che ha presentato l'offerta e sono attualmente in corso le procedure per la formalizzazione della cessione;

il Comune di Lucca ha ricevuto dall'Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A. la determinazione n. 43/2014 (**allegato 8**) avente ad oggetto “*Richiesta autorizzazione al Comune di Lucca alla totale alienazione di tutte le azioni di Fidi Toscana S.p.A. intestate a Lucca Holding S.p.A.*”, dalla quale emerge una sostanziale inadeguatezza rispetto al quadro normativo attuale della partecipazione di Lucca Holding S.p.A. in Fidi Toscana S.p.A., non apparendo tale società necessaria in relazione ai fini istituzionali dell'Ente comunale;

la partecipazione detenuta da Lucca Holding S.p.A. in SAT S.p.A. e quella detenuta in Fidi Toscana S.p.A. rappresentano un investimento a carattere puramente finanziario, non indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale;

per quanto concerne la partecipazione detenuta in SALT p.A., a seguito della vendita da parte della Provincia di Lucca delle proprie quote di partecipazione, la SIAS S.p.A. di Torino (detentrica del 90,89% delle azioni di SALT p.A.) ha inviato una lettera a Lucca Holding S.p.A., avente per oggetto “*offerta per l'acquisto di azioni della società SALT p.A.*”, con la quale ha manifestato al socio Lucca Holding S.p.A. una proposta di acquisto delle azioni dalla stessa detenute in SALT p.A., al prezzo unitario di euro 4,51, valida fino al 31.12.2015; Lucca Holding S.p.A. ha successivamente trasmesso al Comune di Lucca tale lettera con protocollo n. 26782 del 19.03.2015;



la possibile vendita delle quote possedute in SALT S.p.A. appare dal punto di vista economico-finanziario certamente vantaggiosa, considerato l'impatto che la stessa potrebbe avere sul bilancio dell'Ente e, più in generale, sul bilancio consolidato del Comune e delle sue partecipate, anche tenuto conto del fatto che la partecipazione in questione, data l'esiguità della quota detenuta (anche a seguito dell'aumento di capitale del 2012 sottoscritto esclusivamente dal socio privato) non è in grado di garantire al Comune di Lucca alcun peso specifico sulle scelte strategiche della società;

il Comune di Lucca ha ricevuto dall'Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A. la determinazione n. 50/2014 contenente la richiesta di autorizzazione a: "*Cessione da parte di Lucca Holding Servizi S.r.l. a SEVAS S.r.l. del ramo di azienda finora operante per la verifica degli impianti termici per conto del Comune di Lucca – Sottoscrizione da parte di Lucca Holding S.p.A. di una quota di pari importo di aumento di capitale sociale di SEVAS S.r.l.*" (**allegato 9**), basata sull'ipotesi di concentrazione in SEVAS S.r.l. (partecipata da Provincia di Lucca, Comune di Capannori, Unione Comuni Val di Serchio, Comune di Fabbriche di Vallico) di tutte le attività di controllo degli impianti termici installati sul territorio provinciale e di adesione alla società strumentale SEVAS S.r.l. da parte del Comune di Lucca, tramite Lucca Holding S.p.A., in modo che il Funzionario comunale al quale compete il controllo degli impianti termici, svolto mediante affidamento "in house", possa entrare a far parte dell'Organismo per l'esercizio "congiunto" del controllo analogo su di essa, da parte degli Enti pubblici soci;

sulla base della normativa vigente, delle indicazioni finora già impartite dal Consiglio Comunale, nonché delle proposte contenute nelle citate determinazioni di Lucca Holding S.p.A. è possibile per il Comune di Lucca attuare una serie di operazioni straordinarie al fine di risolvere le criticità emerse e rendere più efficiente, efficace ed economico il sistema partecipate di Lucca Holding;

quanto sopra premesso,

visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/00 in ordine alle competenze del Consiglio Comunale;

visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

visto lo Statuto Comunale;

visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile della proposta, richiesti ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs 18.8.2000 n. 267 allegati alla presente deliberazione;


visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori reso, in data 30 marzo 2015, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere della Commissione Consiliare di Indirizzo e Controllo sugli Enti, Aziende ed Istituzioni Partecipate della seduta del 31 marzo 2015;

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Giovanni Lemucchi e dato atto degli interventi successivi dei consiglieri Lucchesi, Fazzi, Leone L., Macera, Pini, Battistini, Cantini, Martinelli, Amanti e dell'Amministratore Unico di Lucca Holding Dott. Andrea Bortoli, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta;

sottoposta al voto dell'Assemblea la proposta di deliberazione da parte del Presidente;

a seguito di votazione effettuata mediante procedimento elettronico,



presenti	26	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Pini Andrea, Fava Lido, Buchignani Nicola, Fazzi Pietro, Azzarà Antonino, Macera Mauro, Martinelli Marco, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Leone Luca, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Amanti Francesco, Piantini Beatrice
prenotati	25	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Fava Lido, Buchignani Nicola, Fazzi Pietro, Azzarà Antonino, Macera Mauro, Martinelli Marco, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Leone Luca, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Amanti Francesco, Piantini Beatrice
favorevoli	18	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Amanti Francesco, Piantini Beatrice
contrari	2	Macera Mauro, Martinelli Marco
astenuti	5	Fava Lido, Buchignani Nicola, Fazzi Pietro, Azzarà Antonino, Leone Luca

Esito: **approvata**

DELIBERA

1 di approvare, ai sensi dell'art. 1 commi 611 e ss. della L. 190/2014, il "*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dal Comune di Lucca e relazione tecnica*" (**allegato 10**), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli indirizzi operativi evidenziati per ciascuna di esse;

2 di approvare lo schema di cui all'**allegato 11**, quale rappresentazione grafica di riferimento per il programmato assetto futuro delle partecipazioni detenute dal Comune di Lucca, in seguito al compimento delle operazioni straordinarie previste nella presente deliberazione;


3 di demandare al Dirigente dei Servizi Economico-Finanziari e del Personale, l'adozione degli atti necessari per addivenire alla cessione, mediante procedura ad evidenza pubblica, della partecipazione societaria detenuta in Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A.;

4 di autorizzare Lucca Holding S.p.A., come da richiesta espressa dal proprio Amministratore Unico con determinazione 43/2014, a svolgere le necessarie procedure per la totale alienazione di tutte le azioni di Fidi Toscana S.p.A.;

5 di dare indirizzo a Lucca Holding S.p.A. a svolgere le necessarie procedure per l'alienazione delle azioni detenute in SAT S.p.A.;

6 di dare indirizzo a Lucca Holding S.p.A. a svolgere le necessarie procedure per l'alienazione delle azioni detenute in SALT S.p.A.;

7 di dare indirizzo a Lucca Holding S.p.A., come da proposta del proprio Amministratore Unico con determinazione n. 50/2014, di autorizzare la partecipata Lucca Holding Servizi S.r.l. a



cedere a SEVAS S.r.l. il proprio ramo d'azienda fino ad ora dedicato al controllo degli impianti termici a condizione:

- a) che la capogruppo Lucca Holding S.p.A. possa parallelamente divenire titolare di una quota di partecipazione in SEVAS S.r.l. di pari valore;
- b) che un rappresentante del Comune di Lucca possa far parte dell'Organismo di controllo analogo congiunto delle attività di verifica degli impianti termici che SEVAS S.r.l. potrà svolgere per conto dei suoi soci pubblici, ivi incluso il Comune di Lucca;

8 di dare indirizzo a Lucca Holding, come da richiesta del proprio Amministratore Unico con determinazione n. 44/2014, di autorizzare Gesam S.p.A., previa verifica di congruità del valore, ad acquistare il 10% di azioni di Polo Energy S.p.A. attualmente detenute dalla società Cipriano Costruzioni S.p.A. in liquidazione;

9 di dare indirizzo a Lucca Holding S.p.A., come da proposta espressa dal proprio Amministratore Unico con determinazione n. 44/2014, di autorizzare Gesam S.p.A., una volta divenuta titolare del 100% delle azioni di Polo Energy S.p.A., a cedere tutto il pacchetto azionario di quest'ultima società a Lucca Comics & Games S.r.l. (società che per effetto della fusione per incorporazione con Lucca Fiere & Congressi S.p.A. gestirà anche il parcheggio comunale di Sorbano del Giudice) affinché questa, una volta che ne avrà ottenuto il totale controllo, possa accorparsi, mediante fusione per incorporazione, Polo Energy S.p.A.;

10 di dare indirizzo a Lucca Holding S.p.A. di autorizzare Gesam S.p.A. ad attuare, mediante un'opportuna sequenza di operazioni straordinarie che il proprio Consiglio di Amministrazione potrà proporre, la separazione del patrimonio attuale tra una società "mista", consistente nel ramo oggi esercente attività di distribuzione del gas ed una distinta società, totalmente partecipata da Lucca Holding S.p.A., esercente i servizi pubblici o strumentali a suo tempo affidati dal Comune di Lucca a Gesam S.p.A. o a sue controllate;

11 di dare fin da ora indirizzo a Lucca Holding S.p.A. di retrocedere al Comune di Lucca, mediante corrispondente riduzione di capitale sociale, tutte le azioni di Gesam S.p.A. che detiene in portafoglio, qualora le attività svolte da società del Gruppo dovessero costituire un ostacolo alla partecipazione di Gesam S.p.A. stessa alla gara d'Ambito per l'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas all'interno della Provincia di Lucca;

12 di dare a Lucca Holding S.p.A. i seguenti indirizzi rispetto alla partecipata Polis S.p.A.:

- a) Acquistare tutte le azioni al fine di totalizzarne la partecipazione e quindi favorire la sua trasformazione in STU ex art. 120 D. Lgs. n. 267/2000;
- b) Procedere alla nomina di un Amministratore Unico, in sostituzione dell'attuale C.d.A., al fine di garantire la conformità rispetto alla lettera b) comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190 del 23.12.2014;
- c) Procedere alla modifica dello Statuto prevedendo tra le altre anche la forma di controllo del Sindaco o Revisore Unico;

13 di dare indirizzo a Lucca Holding S.p.A. di adoperarsi per eliminare, per quanto possibile senza esborsi economico-finanziari, tutte le situazioni di partecipazioni indirette (partecipate di partecipate) all'interno del Gruppo;



14 di trasmettere il presente atto alla competente sezione della Corte dei Conti così come disposto all'art. 1 c. 611 e seguenti della L. 190/2014;

15 di prendere atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dipartimentale 1 Servizi Economico-Finanziari;

16 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della Regione Toscana o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Matteo Garzella

il Vice Segretario Generale
Dott. Graziano Angeli

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità

01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente